

FORNITURA DI SACCHETTI DI MATER B

Capitolato Speciale di appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SACCHETTI	3
ART. 3 - FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	4
4.1 - BUSTA "A"	5
4.2 - BUSTA "B"	5
ART. 5 - RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI	6
ART. 6 - AVVALIMENTO	7
ART. 7 - CAUZIONI.....	7
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO	9
ART. 9 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	9
ART. 10 - VARIAZIONI QUANTITATIVE	10
ART. 11 - VARIAZIONI QUALITATIVE	10
ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 13 - CONDIZIONI DI APPALTO - CONSEGNA	12
13.1 - Luogo di consegna.....	12
13.2 – Tempistica delle consegne.....	12
13.3 - Ordinativi.....	12
13.4 – Accettazione della fornitura	13
13.4 – Scorta di magazzino	13
ART. 14 – COLLAUDI.....	13
ART. 15 - PENALITÀ.....	14
15.1 – Per ritardata consegna.....	14
15.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche	15
ART. 16 – PAGAMENTI – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ART. 18 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	16
ART. 19 - IPOTESI DI RISOLUZIONE E RECESSO	17
19.1 – Risoluzione	17
19.2 – Recesso.....	18
ART. 20 - REVISIONE PREZZI	18
ART. 21 - SUBAPPALTO	18
ART. 22 - RINVIO ALLA LEGGE.....	19
ART. 23 – FORO COMPETENTE.....	19

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO - OPZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 18.000.000 (diciottomilioni) di sacchetti di mater-bi a base di amido di mais, grano o patate, biodegradabili e compostabili al 100% conformi alla norma UNI EN 13432, suddiviso in 2 lotti **identici** denominati convenzionalmente lotto n. 1 e lotto n. 2.

L'Amministratore Delegato di ASIA si riserva, per tutta la durata dell'appalto, l'opzione di chiedere alle imprese aggiudicatrici la fornitura di ulteriori 18.000.000,00 di sacchetti (n. 9.000.000 per lotto).

Per ogni lotto, l'importo stimato a base di gara è pari a € 864.000,00 oltre I.V.A., di cui € 360.000,00 oltre IVA per la fornitura base, € 360.000,00 oltre IVA per l'opzione ed € 144.000,00 per la facoltà di cui al successivo art.10. **L'importo complessivo stimato a base di gara è pari a € 1.728.000,00 oltre I.V.A., di cui € 720.000,00 oltre IVA per la fornitura base, € 720.000,00 oltre IVA per l'opzione ed € 288.000,00 per la facoltà di cui al successivo art.10 (€ 144.000,00 nel caso della sola fornitura base).**

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SACCHETTI

Le caratteristiche tecniche dei sacchetti, il logo e le modalità di confezionamento ed imballo sono indicate negli specifici allegati (ALLEGATO **A**, **A1** e **B**). Si precisa che i costi relativi al confezionamento e all'imballo sono a cura e carico della impresa aggiudicataria.

ART. 3 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'A.S.I.A. -Napoli S.p.A. (d'ora in avanti denominata ASIA) del 09/04/09 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06, mediante ribasso unico sull'importo posto a base di gara del lotto cui si partecipa, con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà, per ciascun lotto, in presenza di almeno due offerte valide. Ciascuna impresa concorrente potrà presentare offerta per entrambi i lotti ma risultare aggiudicataria di un solo lotto. Nel caso che una Impresa avesse offerto il massimo ribasso in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicare all'Impresa stessa quel lotto, per il quale l'Impresa abbia presentato offerta, che garantendo

L'assegnazione del maggior numero di lotti, faccia risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire **in un plico** indirizzato all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima,



ISO 9001 - Cert. n.28510



consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Tale plico idoneamente sigillato, recante l'intestazione della impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“OFFERTA PER LA GARA N. 153/DA/2009 “FORNITURA DI SACCHETTI DI MATER B – LOTTO/I N._____”**, dovrà contenere al suo interno almeno n. 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalle diciture **“BUSTA A”, “BUSTA B”**:

4.1 - BUSTA “A”

Recante la dicitura **“GARA n. 153/DA/2009 – BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e TECNICA”**, contenente, **a pena di esclusione**:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2 del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 7 del presente CSA;
- f) apposita dichiarazione resa mediante **Modello Quadro dei pericoli e dei rischi**;
- g) **campione di sacchetto** riportante l'indicazione della società produttrice e del numero di licenza (saranno ammessi anche campioni di capacità e dimensioni diverse da quelle di cui all'Allegato “A”).

4.2 - BUSTA “B”

Recante la dicitura **“GARA n. 153/DA/2009 – BUSTA “B”: OFFERTA ECONOMICA LOTTO N._____”** contenente l'offerta economica redatta sull'apposito **Modello 2 - Offerta economica LOTTO N._____** allegato al presente CSA, debitamente compilato in ogni parte, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. **L'impresa dovrà presentare tante buste contenenti l'offerta economica per quanti lotti intende partecipare.** L'impresa dovrà produrre dichiarazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara dell'intero lotto cui intende partecipare, da indicare sia in cifre che in lettere.

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi: in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. L'offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi previsti nelle relative specifiche di riferimento con particolare riferimento ai **costi di imballo, trasporto, scarico, e/o consegna presso i Magazzini dell'ASIA**, e quant'altro ritenuto necessario per il regolare espletamento della fornitura. L'offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06, deve contenere, pena l'esclusione, la distinta base del costo del sacchetto. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica che indicano gli elementi costitutivi delle distinte base di cui sopra. In particolare andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”** riferiti: alla fornitura di 12 mesi. Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per fornire i sacchetti;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta “B” le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 5 – RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi

del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese che costituiranno l'ATI o il consorzio.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) e d), nonché III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettere a), b) e III.2.3 lett. a), dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 6 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Anche in caso di partecipazione a due lotti, il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo a base di gara di un singolo lotto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione

provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatriche sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 14. L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al

concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- d) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata della fornitura che è pari a 12 mesi (24 mesi nel caso dell'esercizio del diritto di opzione di cui al precedente art. 1) decorrenti dalla data della prima consegna e comunque dopo la stipula del contratto. La fornitura dovrà essere effettuata nei tempi indicati negli articoli 13.1 e 13.2 del CSA. La consegna sarà considerata completata solo a seguito dell'avvenuta consegna di tutti i sacchetti nei luoghi indicati dall'ASIA.

ART. 9 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e il Sig. Francesco Avolio per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 18.

Al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.

ART. 10 - VARIAZIONI QUANTITATIVE

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva la facoltà di variare l'entità della fornitura entro il limite del 20% in più od in meno e ciò fermi ed inalterati gli sconti di aggiudicazione.

ART. 11 - VARIAZIONI QUALITATIVE

L'Amministratore Delegato dell'ASIA – NAPOLI S.p.A. si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze legate al servizio di raccolta svolto dall'Azienda, di richiedere la fornitura per tipologie differenti di sacchetti prodotti con le medesime materie prime.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 4 del presente CSA.

Entro i termini indicati nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;

- Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- d) Le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui all'art. 2 lett. I) del Protocollo di Legalità. Il testo del protocollo di legalità è disponibile all'indirizzo <http://www.utgnapoli.it>. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al citato Protocollo di Legalità;
- e) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 13 - CONDIZIONI DI APPALTO - CONSEGNA

13.1 - Luogo di consegna

La consegna dovrà essere eseguita, a cura e a spese della impresa aggiudicataria, o presso il Magazzino Centrale sito in Via L.Volpicella, 315 – Napoli e/o direttamente presso i Distretti Operativi dislocati sul territorio della città di Napoli e/o altro luogo indicato negli ordinativi emessi dalla Direzione Acquisti dell'ASIA – Napoli.

13.2 – Tempistica delle consegne

L'inizio della fornitura è previsto a partire dal 10° giorno successivo a quello della stipula del contratto. La consegna dei restanti sacchetti dovrà essere completata secondo le cadenze comunicate in sede di ordinativo di cui all'art.13.3 del presente CSA e/o attraverso accordi con il Responsabile del Procedimento

13.3 - Ordinativi

La fornitura, di cui al presente provvedimento, sarà commissionata alle imprese aggiudicatarie mediante ordinativi scritti autorizzati e firmati dal Direttore Acquisti (DA) o suo delegato. L'impresa ha l'onere di controllare



ISO 9001 - Cert. n.285110



gli ordinativi dei vari tipi di forniture, rilevandone le esatte misure e i quantitativi, segnalando alla DA le eventuali discordanze e assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere derivanti da ritardo o mancato controllo. Pertanto, l'aggiudicataria, al ricevimento di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta alla DA della situazione contabile aggiornata con l'indicazione della residua disponibilità sull'importo dell'appalto. L'ufficio competente della DA avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla impresa fornitrice, segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate. La merce dovrà essere consegnata nei termini stabiliti dalla data dell'ordinativo e, non consentendosi eventuale proroga, la impresa, per ritardi nella consegna, sarà passibile delle sanzioni e penalità previste. La consegna dovrà essere fatta a cura e spese dell'aggiudicataria, con i tempi e i luoghi indicati negli ordinativi. Per quanto riguarda la confezione e l'imballo questi sono precisati nell'apposito allegato.

13.4 – Accettazione della fornitura

La merce dovrà essere consegnata in perfetto ordine così come richiesto. La firma del responsabile di ASIA all'atto della consegna da parte degli addetti a tanto preposti, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non corrispondente alle effettive richieste.

13.4 – Scorta di magazzino

L'impresa appaltatrice si obbliga a riservare presso i propri magazzini una quota della fornitura in oggetto pari ad 1/12 della stessa. Tale scorta dovrà essere costituita entro il primo mese di fornitura e ad essa l'ASIA potrà fare ricorso in caso di urgente necessità. La impresa aggiudicataria potrà consegnare la suddetta merce quale ultima fornitura. In ogni momento funzionari dell'ASIA, all'uopo incaricati, potranno controllare la sussistenza di tale scorta.

ART. 14 – COLLAUDI

Alla consegna della merce si provvederà al collaudo della fornitura, per accertare che la stessa sia conforme a tutte le caratteristiche e ai requisiti stabiliti nel capitolato di appalto ed allegati.

L'impresa ha l'obbligo di presentarsi o farsi rappresentare da un suo delegato alle prove di collaudo, in assenza si procederà in ogni modo senza che la stessa possa eccepire sull'operato della commissione. L'impresa

dovrà, all'uopo, tempestivamente informare la Direzione Acquisti della data di consegna. Le operazioni di collaudo saranno effettuate da apposita commissione composta da: Direttore Acquisti o suo delegato; tecnico dipendente ASIA e da un impiegato con funzioni di segretario. La commissione stessa, ove lo ritenga opportuno, sentito il parere del Direttore Acquisti qualora questi abbia delegato altra persona a parteciparvi, potrà richiedere, di volta in volta, l'intervento di altri tecnici estranei o meno all'azienda, nonché particolari analisi di laboratorio, con oneri che cadranno a carico della impresa aggiudicataria.

La commissione effettuerà il collaudo a campione prelevando da ogni consegna convenzionale di 500.000 sacchi o frazione, n. 6 mazzette a bocca aperta da 45 sacchi; da ciascuna mazzetta saranno prelevati n. 2 sacchi consecutivi. Saranno effettuate la verifica sulle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato "A". In ogni caso l'ASIA si riserva la facoltà di collaudare i sacchetti secondo i metodi previsti dalle norme in materia.

La merce eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile della commissione, non rispondente alle caratteristiche e qualità, dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea nel termine massimo di 5 giorni dalla data di determinazione della sostituzione. In casi particolari potrà tuttavia essere ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengono che le difformità riscontrate nella fornitura rispetto a quanto previsto nell'ordine non ne pregiudichino il regolare impiego. In tal caso l'ASIA si riserva l'accettazione della merce a seguito dell'applicazione di un adeguato sconto sul prezzo da stabilirsi, a seconda del tipo di difformità, salvo che l'impresa non chieda di sostituire tempestivamente la fornitura contestata. Ben vero, se dall'esame della merce fornita la stessa risulti migliore, per idoneità, funzionalità e caratteristiche tecniche di quella prescritta, ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà accettarsi ai prezzi di aggiudicazione.

È fatto divieto assoluto all'impresa fornitrice di mettere in distribuzione le partite di sacchi restituite perché non idonee, su cui sia impresso la denominazione dell'Azienda.

ART. 15 - PENALITÀ

15.1 – Per ritardata consegna

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dalla Impresa fornitrice all'ASIA., mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo. I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati all'ASIA; sono considerate causa di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati con dichiarazioni della Camera di



ISO 9001 - Cert. n.285110



Commercio territorialmente competente ovvero da altra fonte ritenuta ammissibile dall'ASIA e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o comunque impediscano per un periodo identificato il regolare utilizzo degli stessi. Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.

In caso di ritardo nelle consegne sarà applicata una penale così articolata:

- a) per i primi 5 giorni e per ogni giorno di calendario di ritardo, il tre (3) per mille sull'ammontare di quella parte di fornitura non consegnata;
- b) dopo i primi 5 giorni (e fino al giorno dell'effettiva consegna della fornitura) e per ogni giorno di calendario, il cinque (5) per mille sull'ammontare di quella parte di fornitura non ancora consegnata.

Se il ritardo dovesse superare il decimo giorno senza che la impresa abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, l'ASIA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 19.

Agli effetti della applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna di quella merce che sia stata rifiutata in sede di accettazione o di collaudo perché non regolare. In tal caso la penale sarà applicata, purché la merce poi riscontrata difettosa sia stata consegnata tempestivamente, per il periodo intercorrente tra la mancata accettazione ovvero il collaudo avente esito negativo e la sostituzione della merce difettosa. Nel caso in cui la consegna venisse ritardata di oltre 10 giorni, l'Azienda si riserva di affidare la fornitura ad altra impresa anche in danno dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

15.2 – Per difformità rispetto alle specifiche tecniche

Salvo quanto previsto al punto 15.1, l'ASIA si riserva di applicare, laddove la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, una penalità la cui entità, rapportata alla percentuale di scostamento dai parametri richiesti (tenuto conto delle tolleranze), sia compresa tra il 3% e il 10% del valore della fornitura inidonea e/o imperfetta.

ART. 16 – PAGAMENTI – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa potrà emettere fattura relativa ai sacchetti effettivamente forniti alla fine di ogni mese del periodo di consegna. Gli importi di aggiudicazione, sono comprensivi di tutti i contributi e/o prestazioni dovute dalle imprese aggiudicatrici, a qualsiasi titolo, a qualsiasi Ente o Istituto.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto. **I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.** Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 19.1 del presente CSA.

ART. 18 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

La impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile della fornitura dei sacchetti che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti l'oggetto dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i

recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'e-mail. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email.

ART. 19 - IPOTESI DI RISOLUZIONE E RECESSO

19.1 – Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) **Cessione** parziale e/o totale **del credito o del contratto**, in violazione dell'art. 17, del presente CSA;
- b) **Ritardata consegna** e/o mancata eliminazione dei difetti dei sacchetti protrattesi oltre i termini previsti dall'art.15 del presente CSA;
- c) Violazione del divieto di **subappalto** nei limiti di cui all'art. 21 del presente CSA;
- d) Mancato rispetto dei termini di consegna dei sacchetti in caso di esito negativo del collaudo preventivo di cui all'art. 14 del presente CSA;
- e) Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, mancata sostituzione dei sacchetti inadatti o imperfetti in sede di collaudo nei termini assegnati dagli artt. 14 e 15 del presente CSA;
- f) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 c.2 DPR 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni. In tale ipotesi l'ASIA potrà appaltare la fornitura di che trattasi alla società che segue in graduatoria riservandosi di addebitare alla impresa aggiudicataria inadempiente il maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. f) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità. In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.**

19.2 – Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1 del CSA, a partire dal 13° mese dall'inizio del servizio, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 22 - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso rinvio alle leggi vigenti in materia.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'impresa aggiudicataria è competente in esclusiva il foro di Napoli.

Il legale rappresentante dell'impresa

(mandataria, se costituita in ATI) _____

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante

Della/e impresa/e mandante/i _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli **Art. 2** (*Caratteristiche ...*); **Art. 8** (*Durata ...*); **Art. 10** (*Variazioni quantitative*); **Art. 11** (*Variazioni qualitative*); **Art. 12** (*Obblighi ...*); **Art.13** (*Condizioni ...*); **Art. 14** (*Collaudi*); **Art. 15** (*Penali*); **Art. 16** (*Pagamenti ...*); **Art. 19** (*Ipotesi di risoluzione e recesso*); **Art. 20** (*Revisione prezzi*); **Art.23** (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa

(mandataria, se costituita in ATI) _____

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante

della/e impresa/e mandante/i _____